

Associazione

“Noi della Rocca A.P.S.”

Santarcangelo di R. (RN)

Codice Fiscale 82016870402 P.IVA: 02418490401

VERBALE ASSEMBLEA SOCI

06 giugno 2022

Oggi, 6 giugno 2022 alle ore 20,30 presso lo studio di Massimo Matteini, si è riunita l'assemblea dei soci dell'associazione “Noi Della Rocca A.P.S. chiamata a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. *Adeguamenti allo Statuto nel rispetto delle indicazioni del “Codice del Terzo settore” (D.Lgs. 117/2017 e D.Lgs. 105/2018), per permettere l'iscrizione al RUNTS;*

Assume la Presidenza della seduta, il Presidente del Consiglio Direttivo il Signor Daniele Pasquini, il quale constata la presenza dei soci dell'associazione nelle persone dei soci i Signori: Zamagni Luciana, Milena Giorgi, Mauro Molari, Corbelli Tiziano, Zamagni Claudio e Matteini Massimo, dichiara valida ed aperta la riunione e chiama a fungere da segretario il Sig. Mauro Molari che con il consenso di tutti i presenti, accetta.

In relazione al **primo punto all'ordine del giorno** il Presidente fa presente ai soci che in vista del passaggio dell'associazione al nuovo Registro del Terzo settore, che potrebbe essere operativo già dal prossimo esercizio o comunque nei tempi che il Ministero competente indicherà, è necessario adeguare lo statuto dell'associazione alla nuova normativa prevista dal D.Lgs 117/2017 e che da un esame delle finalità che l'associazione ha perseguito in questi anni e dello scopo con cui ha sempre svolto la propria attività nel settore della promozione culturale, artistica e sociale nel Comune di Santarcangelo di R. (RN) sensibilizzando la collettività all'aggregazione, essa può essere qualificata come associazione di promozione sociale potendo continuare a svolgere la propria attività culturale e sociale. A questo proposito il Presidente informa i soci di aver ricevuto in data 6 maggio u.s. dalla Regione Emilia Romagna, Ufficio Regionale del RUNTS, una nota con la quale ci invitavano ad apportare alcune modifiche allo Statuto in modo da renderlo pienamente conforme alle disposizioni ed ai principi citati, il Presidente da lettura integrale della predetta nota, sottolineando le “osservazioni” sottoposte alla Associazione.

Adeguare lo Statuto alle predette indicazioni significa per l'Associazione poter confluire nella sezione delle associazioni del Terzo Settore riservata alle associazioni di promozione sociale, presso il RUNTS.

~~A tal fine il Presidente sottopone ai presenti una bozza di statuto rettifica ed integrato, già esaminato~~
ed approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta del giorno 16 maggio scorso, del quale viene data lettura integrale ai presenti.

Si ribadisce che stando ai limiti indicati nel D.Lgs.117/2017, non è necessario per l'Associazione "Noi della Rocca APS", nominare né l'Organo di controllo né il Revisore legale seppure presenti gli articoli che li regolamentano.

Al termine della lettura dello statuto integrato, si apre un dibattito tra i presenti che esaminano tutti gli aspetti riguardanti le variazioni citate dal Presidente e qualche articolo dello statuto, con l'aiuto di informazioni acquisite preventivamente da alcuni consiglieri.

Il Presidente al termine della discussione chiede ai soci di deliberare sul primo ed unico punto all'ordine del giorno.

L'assemblea all'unanimità dei presenti, essendosi nessuno astenuto dal voto,

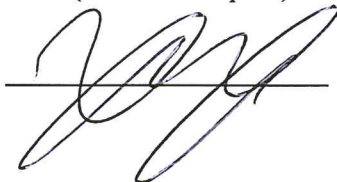
delibera

- 1) di integrare lo Statuto vigente dell'Associazione "Noi della Rocca APS" procedendo alle variazioni ed integrazioni di cui in premessa e segnalate dall'Ufficio Regionale del RUNTS con l'inserimento altresì delle clausole obbligatorie di cui al C.C., dando per approvato lo Statuto nella stesura nuova e definitiva che si allega al presente verbale sotto la lettera A), già letto in precedenza;
- 2) di presentare lo Statuto presso l'Agenzia Provinciale delle Entrate di Rimini per la dovuta registrazione;
- 3) di provvedere all'invio presso l'Ufficio Regionale del RUNTS dello Statuto integrato e registrato oltre alla ulteriore documentazione richiesta;
- 4) di conferire al Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione tutti i poteri necessari per poter dare esecuzione alle decisioni odierne dell'assemblea dei soci, quali la registrazione dello statuto presso gli uffici competenti e di occuparsi di tutte le pratiche di comunicazione di tali variazioni dando per rato et valido il suo operato.

Non essendoci altro da deliberare e poiché nessuno chiede la parola, il Presidente alle 22,40 circa dichiara sciolta la seduta previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

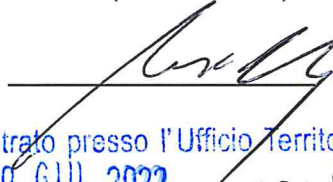
Il Presidente

(Daniele Pasquini)



Il Segretario

(Mauro Molari)



Registrato presso l'Ufficio Territoriale di Rimini (IG3)
29 GIU. 2022 al n. 2248 serie TU
2/2 riscossi euro con F24/F23 del ESSENE

LA DIRETTRICE PROVINCIALE
Domenica Geminiani

STATUTO
Dell'Associazione
“Noi della Rocca A.p.s.”

TITOLO PRIMO

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA E OGGETTO SOCIALE



Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato Codice del Terzo Settore o CTS) e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore l'Associazione denominata “Noi della Rocca APS” di seguito detta “Associazione”.

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, come descritto in particolare nel successivo Art. 4, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e/o aderenti.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede in Comune di Santarcangelo di R. (RN).

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifica del presente statuto. Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere su tutto il territorio nazionale sedi secondarie, delegazioni e uffici staccati e può trasferire la sede, sia nell'ambito dello stesso comune, che in altri comuni.

Art. 3 – Durata

L'associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art. 4 – Oggetto sociale

Si ribadisce che l'Associazione non ha scopo di lucro e persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura e delle tradizioni locali, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo e promozione e divulgazione del dialetto.

In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del CTS:

lettera d), secondo periodo: attività culturali di interesse sociale con finalità educative;



~~lettera f): interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio~~ ~~presenti del~~
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

lettera i): organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera l): formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera r): accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

lettera v): promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

lettera w): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

TITOLO SECONDO

SOCI – VOLONTARI – DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 5 – I soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo di 7 soci, come stabilito dalla legge.

Se il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione al RUNTS, da quando sarà operativo, ed integrarlo entro un anno.

Sono soci dell'Associazione:

- i fondatori;
- tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, nei limiti previsti dal comma 3. dell'art. 35 CTS, che condividendone in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici e fiscali, nonché i propri recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo



rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, all'età né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa.

Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale.

In ipotesi di domanda di ammissione a socio pervenuta da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la responsabilità genitoriale.

L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili.

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.

Agli associati sia maggiori di età che minori, compete il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e per la nomina degli organi sociali.



Art. 6 – Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- partecipare alle Assemblee;
- votare direttamente o per delega alle Assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati;
- candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'Associazione, se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- usufruire di tutti i servizi offerti dall'Associazione;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- conoscere l'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i bilanci e consultare i libri sociali
- rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

I soci sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- a versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò preposti;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, anche indiretto, fatto salvo il disposto dell'art. 36 del D.Lgs 117/2017.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie;
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;

- mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di associato o degli impegni assunti verso l'Associazione;
- indegnità deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al disposto dell'art. 24 del Codice Civile.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo con la restituzione della tessera sociale ed hanno effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

Successivamente il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dalla prima assemblea ordinaria che sarà convocata. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti.

Art. 7 – Volontari, Dipendenti e Collaboratori

L'Associazione si avvale dell'opera di volontariato dei propri soci o di altri aderenti nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo le disposizioni dell'art. 18 del CTS.

L'Associazione può assumere dipendenti e/o utilizzare collaboratori e lavoratori autonomi, nei limiti di cui all'art. 36 del CTS, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia.

TITOLO TERZO

ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente
- il Segretario;
- il Tesoriere (organo eventuale non obbligatorio);
- il Direttore Generale (organo eventuale non obbligatorio);
- il Vice Direttore Generale (organo eventuale non obbligatorio);
- l'Organo di controllo, collegiale o singolo
- il Revisore legale dei conti, singolo o collegiale.



Art. 9 – Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- quando il Presidente lo ritenga opportuno;
- quando ne sia fatta richiesta da almeno metà dei soci o da almeno la metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno quindici giorni prima a mezzo lettera raccomandata, o consegnata a mano, come pure tramite fax, e-mail, o mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati e le delibere saranno prese sempre a maggioranza dei voti.

Per le delibere dell'Assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno i due terzi più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno un terzo più uno degli associati.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, nonché la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) dei soci (art. 21.C. 3 C.C.).

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- approva i bilanci o rendiconti di esercizio e il bilancio sociale ricorrendone l'obbligo, deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- nomina e revoca, ove previsto o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- 
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati (se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima)
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - fissa, su proposta del Consiglio Direttivo (o, in mancanza, del Presidente), le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
 - approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente); approva il bilancio preventivo ove previsto;
 - ratifica i limiti di rimborso delle spese, stabiliti dal Consiglio Direttivo (o, in mancanza, dal Presidente), relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
 - si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione (fra cui i regolamenti interni);
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera le modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'art. 28 seguente;
- nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del Segretario o, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 11 – Rappresentanza dei soci in Assemblea

Ciascun associato ha diritto ad un voto; ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di un altro associato.

Art. 12 – Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice Presidente oppure da altra persona nominata dall'Assemblea, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 13 – Consiglio Direttivo

~~L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui~~
componenti, scelti fra gli associati che si candidano, possono variare nel numero, da tre a nove si applica l'art. 2382 del codice civile, durano in carica n. 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno oltre al Presidente anche il Vice Presidente ed il Segretario e in caso lo ritenga opportuno, il Tesoriere, il Direttore Generale ed il Vice Direttore Generale.

In caso di dimissioni di uno o più componenti del Consiglio Direttivo, il Consiglio provvede a sostituirli nominando il primo o i primi dei non eletti in sede di assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; i nuovi eletti rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 giorni l'Assemblea poiché provveda all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza, con la presenza di almeno la metà dei componenti. In caso di delibera con parità di voti, prevale il voto del Presidente o in caso di sua assenza del Vice Presidente.

Esso predispone il bilancio annuale consuntivo, o rendiconto per cassa, secondo quanto previsto dall'art. 13 del CTS e quello preventivo (se previsto). Ricorrendone l'obbligo predispone il bilancio sociale secondo il disposto dell'art. 14 del CTS.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con un preavviso di almeno otto giorni, nelle forme che egli ritiene più opportune, purché verificabili.

Art. 14 – Presidente

Il Presidente, cui spetta anche la presidenza dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo al suo interno a maggioranza di voti.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Vice Presidente

Il Vice Presidente assolve le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di dimissioni del Presidente, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 16 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati e dei volontari;
- cura la corrispondenza;
- è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- predispone gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinata conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione.
- in caso di mancata nomina del Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 17 – Tesoriere

In caso di sua nomina, il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 18 – Direttore Generale

Il Direttore Generale, se nominato, si occupa del corretto funzionamento dell'Associazione, delle relazioni con gli altri enti con cui l'Associazione ha rapporti e del coordinamento tra i soci che mettono in atto le attività tipiche dell'Associazione previste dallo statuto all'art. 4.

Art. 19 – Vice Direttore Generale

In caso di sua nomina in presenza del Direttore Generale, assolve le funzioni del Direttore Generale in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 20 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del CTS.

Se collegiale è composto da tre membri effettivi di cui almeno uno iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali e da due supplenti, di cui almeno uno iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali. Nomina al suo interno il Presidente.

Se è monocratico, è retto da un unico soggetto iscritto al Registro nazionale dei Revisori Legali.

L'Organo di controllo:

- ~~vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta~~ amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che, ricorrendone l'obbligo, il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio, sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti l'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori informazioni sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 21 – Revisione legale dei conti

Al ricorrere dei casi previsti dall'art. 31 del CTS viene nominato l'Organo di revisione monocratico, formato da un Revisore Legale dei conti iscritto al relativo Registro.

Art. 22 – Gratuità e durata delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di 3 (tre) anni e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso dei quattro anni decadono allo scadere del quadriennio medesimo.

TITOLO QUARTO

RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art. 23 – Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione provengono da:

- contributi degli aderenti (quote di iscrizione, quota annuale, ecc.);
- contributi dei privati;
- contributi di enti, pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive connesse con l'attività istituzionale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
- rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo.

I fondi sono depositati presso l'istituto/i di credito stabilito/i dal Consiglio Direttivo.

Ogni operazione finanziaria può essere disposta, oltre che con la firma del Presidente, eventualmente con la firma del Segretario, appositamente delegato dal Presidente.

I contributi dei soci sono stabiliti annualmente dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Art. 24 – Erogazioni, donazioni e lasciti

L'Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione del Consiglio Direttivo, che predispone un progetto di modalità e tempi del loro utilizzo per fini istituzionali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 25 – Beni immobili, mobili e altri beni

L'Associazione può possedere e/o acquistare beni immobili, mobili registrati e non, come pure detenere beni di proprietà degli aderenti in comodato d'uso, oppure di terzi, sia in comodato d'uso che in affitto.

Art. 26 – Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati da inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 27 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il mese di aprile dell'anno successivo (art. 2364 C.C.), deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo nelle forme previste dall'art. 13 o, ricorrendone i presupposti, dall'art. 14 del CTS, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo.

Il bilancio consuntivo o, se dovuto, il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, o spedito agli associati, quindici giorni prima della convocazione dell'Assemblea, affinché i medesimi possano esaminarlo.

~~All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso.~~

I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono penderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere depositato a cura del Consiglio Direttivo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del CTS, gli adempimenti richiesti dal medesimo articolo sono posti a carico del Consiglio Direttivo.

Art. 28 – Destinazione degli utili, delle riserve, dei fondi di capitale

Gli eventuali utili, riserve e patrimonio in generale, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili d'esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita dell'Associazione.

Art. 29 – Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo. Essa è annuale, non è frazionabile né ripetibile (non può essere restituita) in caso di recesso o di perdita della qualità di associato, e neppure rivalutabile, né trasmissibile.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali e che non vi provvedano nei termini loro richiesti, decadono ad ogni effetto dalla qualifica di associato.

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 30 – Modificazioni dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione. Esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 31 – Regolamento interno

L'Assemblea può approvare un regolamento interno che rimane valido a tempo indeterminato comunque fino quando non sia modificato o soppresso dall'Assemblea medesima.

Art. 32 – Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio territoriale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando

sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalle Legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità.

ART. 33 – Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Rimini.

Art. 34 – Disposizioni transitorie e finali

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione, ad eccezione della definizione contenuta nell'Art. 1 di "APS" quale parte integrante della denominazione dell'Associazione, il cui utilizzo rimane sospeso fino all'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per quanto non previsto dal presente statuto si rimanda a quanto stabilito dall'ordinamento giuridico vigente.

Santarcangelo di R., 6 giugno 2022

Pasquini Daniele

Daniele Pasquini

Zamagni Luciana

Luciana Zamagni

Milena Giorgi

Giorgi Milena

Mauro Molari

Mauro Molari

Corbelli Tiziano

Tiziano Corbelli

Zamagni Claudio

Claudio Zamagni

Matteini Massimo

Matteini Massimo

